



**ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALGAS
S.P.A. AGLI AZIONISTI SULLA FUTURA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE
DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Approvati dal Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2022

Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A. agli Azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione

Ai sensi delle Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana (di seguito il “**Codice di Corporate Governance**”), al quale Italgas S.p.A. (di seguito la “**Società**” o “**Italgas**” o l’**Emittente**”) aderisce, il Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base dell’esperienza maturata nel corso del triennio concluso e tenuto conto degli esiti dell’autovalutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, sentito il Comitato Nomine e Remunerazione, esprime il proprio orientamento sulla futura dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione, in vista del rinnovo degli organi sociali previsto in occasione dell’Assemblea degli Azionisti che sarà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021.

Introduzione

Lo Statuto sociale di Italgas (lo “**Statuto**”)¹ prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri nominati dall’Assemblea, la quale ne stabilisce la durata in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all’equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti.

¹ Il testo integrale dello Statuto di Italgas è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.italgas.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/Statuto-Italgas-20.04.2021-ITA.pdf>

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale².

Ai sensi dello Statuto, almeno tre amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF") (ossia, ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, del TUF, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate dall'art. 148, co. 3, del TUF).

Si segnala, peraltro, che, in base alla Raccomandazione n. 5 del Codice di Corporate Governance, nelle società grandi diverse da quella a proprietà concentrata, quale è Italgas³, gli amministratori indipendenti (sia ai sensi del TUF sia ai sensi del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei criteri quantitativi e qualitativi tempo per tempo adottati dal Consiglio di Amministrazione, gli "**Amministratori Indipendenti**") costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Tutti gli amministratori di Italgas debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente (ossia, ai sensi dell'art. 147-quinquies, co. 1, del TUF, i requisiti di onorabilità prescritti per i sindaci di società con azioni quotate, cfr. art. 2 del Decreto n. 162/2000).

² Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto "*Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2%, o siano complessivamente titolari della diversa quota di partecipazione al capitale sociale fissata dalla Consob con proprio regolamento*". Con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 60 del 28 gennaio 2022, la Consob ha determinato, ai sensi degli artt. 147-ter, comma 1 e 148, comma 2, del TUF e dell'art. 144-septies, comma 1, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), che la soglia minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di Italgas è pari all'1% del capitale sociale.

³ Il Codice di Corporate Governance definisce "*società grande: la società la cui capitalizzazione è stata superiore a 1 miliardo di euro l'ultimo giorno di mercato aperto di ciascuno dei tre anni solari precedenti*" e "*società a proprietà concentrata: società in cui uno o più soci che partecipano a un patto parasociale di voto dispongono, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria*". Italgas è qualificabile quale società grande non a proprietà concentrata.

Inoltre, gli amministratori di Italgas non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società, come previsto anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante *"Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società Snam ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27"*.

La disciplina in materia di equilibrio tra generi prevede che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti dei membri eletti (art. 147-ter, comma 1-ter, TUF) e che, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore (art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti). Pertanto, in occasione dell'Assemblea di rinnovo degli organi sociali di Italgas dovranno essere eletti quattro Consiglieri su nove appartenenti al genere meno rappresentato. Al riguardo, per completezza, si ricorda che lo Statuto precisa che le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso.

Si segnala, infine, che dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti sette amministratori, mentre i restanti due amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Dimensione del Consiglio di Amministrazione

Secondo le migliori pratiche di governo societario il numero dei componenti dell'organo di amministrazione deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità della Società, così da presidiare efficacemente l'operatività aziendale, in particolare in termini di indirizzo e supervisione sulla gestione.

La corretta dimensione dell'organo amministrativo è determinata anche in funzione dell'assetto dei Comitati endoconsiliari e della loro composizione, al fine di evitare per gli Amministratori un eccessivo cumulo di incarichi e garantendo l'adeguata presenza di Consiglieri Indipendenti. Alla luce di questa premessa il Consiglio di Amministrazione uscente considera appropriato:

- l'attuale numero di Amministratori (nove) come da previsione statutaria,
- l'attuale rapporto tra Amministratori Esecutivi (uno) e non Esecutivi (otto);
- l'attuale bilanciamento tra Amministratori Indipendenti (sei) e non Indipendenti (tre).

Fermo quanto sopra, si ricorda che, ai sensi del Codice di Corporate Governance, essendo Italgas qualificabile come società grande non a proprietà concentrata, almeno la metà dell'organo di amministrazione deve essere costituito da Amministratori Indipendenti.

Con riferimento al rispetto dei requisiti di indipendenza si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Italgas in data 24 febbraio 2021, al fine di adeguarsi alle Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, ha approvato i criteri quantitativi e qualitativi per la valutazione di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci di Italgas di cui alla Raccomandazione n. 7, lettere c) e d) ed ha individuato gli "stretti familiari" ai fini della Raccomandazione n. 7, lettera h) del Codice di Corporate Governance⁴.

⁴ In particolare, l'indipendenza del Consigliere di Amministrazione o del Sindaco di Italgas è o appare compromessa se - direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione uscente auspica che nel futuro Consiglio ci sia un'ampia diffusione delle seguenti conoscenze, competenze ed esperienze:

consulenza) - ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (le "Relazioni Rilevanti"):

- a) con Italgas o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management di Italgas, intendendosi per top management di Italgas gli alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Italgas e del gruppo ad essa facente capo;
- b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla Italgas; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management.

Il Consiglio di Amministrazione di Italgas ritiene che le Relazioni Rilevanti siano di norma da considerarsi significative se il corrispettivo complessivo annuo riveniente da tali Relazioni Rilevanti supera l'importo complessivo del compenso fisso annuo percepito dal Consigliere di Amministrazione o dal Sindaco per la carica e per l'eventuale partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.

Nel caso del Consigliere di Amministrazione o Sindaco che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione valuterà la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni di Italgas e del gruppo Italgas, anche indipendentemente dai parametri quantitativi su descritti.

Per quanto riguarda l'indipendenza e la remunerazione aggiuntiva, l'indipendenza del Consigliere di Amministrazione o del Sindaco di Italgas è o appare compromessa se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di Italgas, di una sua controllata o della società controllante Italgas, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente (la "Remunerazione Aggiuntiva").

Il Consiglio di Amministrazione di Italgas ritiene che la Remunerazione Aggiuntiva sia di norma da considerarsi significativa, se è pari o superiore al 50% dell'importo complessivamente percepito dal Consigliere di Amministrazione o dal Sindaco per la carica e per l'eventuale partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'indipendenza e l'individuazione degli stretti familiari, l'indipendenza del Consigliere di Amministrazione o del Sindaco di Italgas è o appare compromessa se uno stretto familiare si trova in una delle situazioni descritte nei punti da a) a g) della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che gli stretti familiari siano i genitori, i figli maggiorenni, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.

- conoscenza del *business* di Italgas, degli scenari correlati e delle strategie del settore nel quale opera il Gruppo;
- esperienza di matrice imprenditoriale e/o di gestione manageriale di *business* e di organizzazione aziendale;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di gestione economica e finanziaria e di bilancio;
- competenze finanziarie, di operazioni straordinarie, di M&A;
- *business judgement* (capacità di determinazione e/o valutazione dei criteri da utilizzare e/o utilizzati in relazione alle alternative, di metodo, congruità e conduzione di analisi, di valutazione economica e di rischio degli esiti e di decisione);
- Innovazione, Information Technology/Digital/Cybersecurity.

Il Consiglio riporta inoltre l'importanza di rappresentare anche i seguenti profili all'interno dell'Organo di Amministrazione:

- competenze di *risk management*;
- competenza di orientamento strategico e di mercato (evoluzione degli scenari e delle opportunità e rischi dell'*industry*, evoluzione dei *driver* di competitività e dei *competitor*, delle opportunità di medio-lungo termine di settori e di *business* e della individuazione, analisi e valutazione di opzioni e scelte strategiche).

In vista del rinnovo, il Consiglio raccomanda che tutte le competenze sopraindicate siano rappresentate all'interno dell'organo sia garantendo un efficace bilanciamento tra il valore della continuità e le esigenze di un costante rinnovo del Consiglio stesso, sia raggiungendo un'adeguata diversificazione e complementarità dei profili professionali.

Anche il tema delle «*soft skills*» è stato oggetto di una specifica riflessione da parte degli attuali Amministratori, che ha portato ad attribuire rilevanza per il profilo dei Consiglieri di Italgas alle seguenti caratteristiche attitudinali:

- ✓ *Indipendenza di pensiero e integrità;*
- ✓ *Orientamento ai risultati;*
- ✓ *Capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo;*
- ✓ *Collaborazione e capacità di influenza;*
- ✓ *Capacità di lavorare in team;*
- ✓ *Capacità di interazione con il Top Management;*
- ✓ *Capacità di integrazione delle tematiche di sostenibilità nella visione strategica e di business;*
- ✓ *Adeguate disponibilità di tempo ed energie;*
- ✓ *Equilibrio nella ricerca del consenso.*

Diversità

In materia di diversità degli organi sociali deve farsi riferimento alla “Policy per la diversità degli organi sociali” di Italgas, da ultimo aggiornata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 gennaio 2021, previo parere del Comitato Nomine e Remunerazione, alla luce del nuovo Codice di Corporate Governance.

La Policy descrive, anche ai sensi dell’art. 123-bis, lett d-bis, TUF, le politiche aziendali in materia di diversità (nonché i relativi obiettivi e modalità di attuazione) e indica, anche ai sensi della Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance, alcuni criteri che è opportuno vengano tenuti in considerazione dagli

azionisti della Società nella definizione della composizione ottimale degli organi sociali⁵.

Si auspica per il futuro Consiglio la diversificazione distintiva in termini di genere, competenze, professionalità ed età anagrafica così come esperienze manageriali/imprenditoriali o in ruoli non esecutivi preferibilmente in società quotate o comunque di complessità paragonabile a Italgas.

Si ricorda che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei membri eletti, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore. Pertanto, quattro Consiglieri di Italgas su nove dovranno appartenere al genere meno rappresentato.

Impegno e disponibilità di tempo

L'adeguata disponibilità di tempo ed energie da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in considerazione della natura, qualità e complessità dello stesso, è un requisito fondamentale che tutti i candidati Amministratori devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei Comitati consiliari, ove essi ne siano membri.

Ai fini di detta valutazione i candidati Amministratori dovranno tener conto sia dell'impegno loro richiesto da ulteriori attività lavorative e professionali svolte, sia degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società.

A tale ultimo riguardo si richiama l'Orientamento sui limiti e divieti di cumulo degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dai Consiglieri di Italgas in altre

⁵ Lo "Standard di Compliance Policy per la diversità degli organi sociali" è consultabile sul sito internet dell'Emittente al seguente link: <https://www.italgas.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/Standard-di-Compliance-Policy-per-la-diversita-degli-organi-sociali-2.pdf>

“società rilevanti” non appartenenti al Gruppo Italgas, adottato da ultimo dal Consiglio di Amministrazione di Italgas con delibera del 21 febbraio 2022, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, in ottemperanza alle disposizioni del Codice di Corporate Governance⁶.

Al fine di facilitare lo svolgimento della valutazione da parte dei candidati Amministratori in merito alla adeguata disponibilità di tempo, si riporta, a titolo meramente informativo, il numero di riunioni che sono tenute nel 2021 e la media del triennio 2019-2021:

⁶ In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Italgas ha adottato il seguente orientamento sui limiti e divieti di cumulo degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dai Consiglieri in altre “Società Rilevanti” non appartenenti al Gruppo Italgas:

(i) per gli amministratori non esecutivi il limite di 4 incarichi ulteriori (ponderando in misura doppia incarichi esecutivi ovvero da presidente non esecutivo);

(ii) per l’Amministratore Delegato ed eventuali ulteriori amministratori esecutivi:

- nessuna altra carica come amministratore esecutivo;
- massimo un’altra carica come amministratore non-esecutivo e/o sindaco (e/o membro di altro organo di controllo), con possibilità di deroga, fino a tre cariche complessive, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

(iii) divieto di c.d. *interlocking*, per l’Amministratore Delegato di Italgas, che non potrà assumere la carica di Consigliere di Amministrazione di altra società emittente non appartenente al Gruppo Italgas di cui sia Amministratore Delegato un altro Consigliere di Amministrazione di Italgas;

(iv) ai fini dei limiti al cumulo di incarichi, considerare “Società Rilevanti” ogni società, italiana o estera, che sia:

- una società emittente (in mercati regolamentati italiani o esteri); ovvero
- una società operante nei settori assicurativo, bancario o finanziario (ad es., società di gestione del risparmio, SIM); ovvero
- una società con patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro,

essendo sufficiente che anche una sola delle condizioni suddette si verifichi perché la società venga considerata rilevante.

	Riunioni anno 2021	Media riunioni nel triennio 2019-2021
Consiglio di Amministrazione	15	12,3
Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate	12	11,6
Comitato Nomine e Remunerazione	11	11,3
Comitato Sostenibilità	13	11,3

Esponenti rilevanti all'interno del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori di Italgas, in considerazione della rilevanza di alcuni ruoli all'interno del Consiglio di Amministrazione, indicano inoltre le principali caratteristiche specifiche degli esponenti chiamati a ricoprire tali incarichi all'interno del nuovo Consiglio, anche alla luce della strategia di Italgas per il futuro.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i Consiglieri, il Consiglio ritiene che il Presidente debba avere, in particolare:

- autorevolezza e *standing* nel rappresentare con indipendenza tutti gli Azionisti;
 - conoscenza specifica delle tematiche di *corporate governance*;
 - esperienza pregressa nella guida di Consigli di Amministrazione di società quotate e/o di dimensione o complessità analoga;
-

- capacità di favorire l'integrazione delle diverse competenze ed esperienze degli Amministratori operando in sinergia con l'Amministratore Delegato.

Amministratore Delegato

Oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i Consiglieri, il Consiglio ritiene che l'Amministratore Delegato debba avere:

- esperienza come CEO o comunque in posizione di vertice di società quotate e/o di dimensione e complessità paragonabili a quelle di Italgas;
- leadership e capacità imprenditoriale;
- elevata credibilità e autorevolezza;
- indipendenza intellettuale e integrità;
- sensibilità su temi di sostenibilità.

In questo perimetro, il *know-how* specifico dei settori di *business* assimilabili a Italgas è considerato elemento ulteriormente qualificante per il ruolo di Amministratore Delegato.

Inoltre, con riferimento al rapporto fra Presidente e Amministratore Delegato, il Consiglio sottolinea l'esigenza di un rapporto di complementarità fra le due figure, per assicurare l'efficace funzionamento del Consiglio e, più in generale, della *governance* della Società.

Comitati Endoconsiliari

Il Consiglio ritiene opportuna in linea generale la conferma dell'attuale articolazione e assetto dei Comitati endoconsiliari, anche in termini di compiti e dimensione. Inoltre, si suggerisce l'opportunità che i futuri Consiglieri partecipino ad un

massimo di due Comitati, in modo da dedicare il giusto tempo alle attività previste nel perimetro dei Comitati stessi.

Raccomandazioni agli azionisti che presentino una lista

Il Consiglio, infine, invita:

- gli azionisti che presentino proprie liste di candidati per la nomina dell’organo di amministrazione ad assicurare che tali liste siano accompagnate da tutte le informazioni necessarie per consentire ai soci di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l’indicazione dell’eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti;
- gli azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti (anche in linea con la Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance), a:
 - (i) fornire adeguata informativa nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all’orientamento espresso dal Consiglio uscente anche con riferimento alla “Policy per la diversità degli organi sociali” di Italgas e ai criteri di diversità previsti dal Principio VII e dalla Raccomandazione 8;
 - (ii) indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, la cui nomina avverrà secondo le modalità previste nello statuto.

